Direttive tecniche

concernenti

i provvedimenti di lotta alla peste suina africana nel caso di un'introduzione nella popolazione di cinghiali

del 10.09.2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), visto l'articolo 121 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), emana

le seguenti direttive tecniche:

I. Obiettivi e campo d'applicazione

1. Le presenti direttive tecniche hanno lo scopo di coordinare la lotta alla peste suina africana (PSA) nei cinghiali e illustrano i provvedimenti da adottare per prevenire l'introduzione della PSA in Svizzera, combattere ed eradicare la PSA nella popolazione di cinghiali e impedire la trasmissione dell'epizoozia ai suini domestici. Il rispetto di queste direttive assicura inoltre l'equivalenza della legislazione svizzera a quella europea e, di conseguenza, garantisce il commercio internazionale.
2. Si parla di focolaio di PSA quando l'infezione da virus della peste suina africana (*Asfivirus*) è confermata dal laboratorio di riferimento, l'Istituto di virologia e immunologia (IVI, www.ivi.admin.ch), tramite il rilevamento del patogeno.

II. Principali approcci e fasi della lotta contro la PSA nei cinghiali in libertà

Gli approcci principali della strategia di lotta

3. Rafforzamento del riconoscimento precoce: il primo caso di PSA nella popolazione di cinghiali deve essere individuato il prima possibile mediante adeguate attività di riconoscimento precoce, in modo da poter adottare tempestivamente provvedimenti mirati a contenere la diffusione del virus tra i cinghiali e a proteggere al contempo la popolazione di suini domestici.
4. Preparazione delle zone di contenimento e delle eventuali strutture di contenimento: suddividere la Svizzera nelle cosiddette zone di contenimento permette di definire preventivamente dei confini territoriali che, in caso di un'eventuale epidemia di PSA all'interno di una di queste zone, possano essere isolati rapidamente grazie a strutture di contenimento già esistenti o predisposte, come autostrade, barriere di transito o recinzioni. Questo sistema dovrebbe fermare gli spostamenti naturali dei cinghiali e quindi prevenire, per quanto possibile, la diffusione della PSA.
5. Ricerca attiva delle carcasse: la ricerca, il campionamento e l'eliminazione delle carcasse di cinghiali (potenzialmente infetti) nelle zone soggette a restrizioni permettono di

controllare l'estensione dell'area infetta (ricerca di perlustrazione) e di evitare che si estenda ancora di più (ricerca per la rimozione delle carcasse).

6. Riduzione strategica della popolazione di cinghiali: la riduzione temporanea e localmente limitata della popolazione di cinghiali, potenziali portatori della PSA, tramite l'uso di trappole in aree definite rappresenta un elemento chiave per l'eradicazione della malattia. (Le linee guida per l'impiego di queste trappole sono attualmente in fase di elaborazione).
7. Garanzia del rispetto delle misure di biosicurezza: adottare misure di biosicurezza è fondamentale, soprattutto durante la ricerca di carcasse, le attività forestali, la raccolta, la caccia e nelle aziende suinicole, per evitare l'introduzione e la diffusione del virus – ad esempio attraverso gli attrezzi – e ridurre così il rischio che la PSA colpisca la popolazione di suini domestici.

Fasi e durata della lotta

8. Fase 0: riconoscimento precoce a livello regionale nelle zone di confine in caso di rischio di introduzione da parte di popolazioni di cinghiali infetti provenienti da un Paese vicino.
9. Fase 1: delimitazione di una zona di sequestro iniziale a causa di un caso confermato di PSA in un cinghiale in Svizzera. L'estensione è definita in base alla posizione geografica, alla topografia, alla densità di cinghiali e allo stato di decomposizione delle carcasse rinvenute. (Durata fase 1: max. 30 giorni)
10. Fase 2: delimitazione di una zona di controllo e di osservazione. La zona di controllo è composta dalla zona centrale e dalla zona cuscinetto.
11. Fase 3: eradicazione della PSA nella zona di controllo (durata fase 2 e 3: almeno 1–2 anni).
12. Revoca dei provvedimenti: la revoca dei provvedimenti è disposta dal veterinario cantonale, d'intesa con l'USAV, una volta conclusa la fase 3.

III. Obiettivi e provvedimenti della fase 0: rafforzare le misure preventive nelle regioni vicine al confine

Obiettivi Fase 0

13. Prevenzione della diffusione della PSA attraverso i cinghiali da un Paese limitrofo alle regioni svizzere vicino al confine.
14. Rafforzamento del riconoscimento precoce a livello regionale nelle aree vicine al confine, in caso di rischio imminente di introduzione del virus attraverso popolazioni di cinghiali infetti da un Paese limitrofo.

Provvedimenti «Zona di osservazione Fase 0»

Gestione dei cinghiali e caccia

15. Quando si verificano casi di PSA in un Paese confinante con la Svizzera, il veterinario cantonale del Cantone di confine interessato può istituire, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia e l'USAV, una «zona di osservazione fase 0» all'interno di tale regione vicina al confine. L'estensione della «zona di osservazione fase 0» è determinata tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche della zona interessata (confini naturali e artificiali) e del comportamento spaziale della popolazione di cinghiali interessata.
16. Il veterinario cantonale può, d'intesa con l'USAV e l'autorità cantonale competente in materia di caccia, attivare una o più zone di contenimento in base alla situazione

topografica, chiudendo le strutture di contenimento predefinite ancora percorribili (ad es. passaggi per la fauna selvatica o transiti).

17. Il veterinario cantonale ordina una ricerca di perlustrazione intensiva delle carcasse di cinghiale e di cinghiali malati all'interno della «zona di osservazione fase 0» secondo l'allegato 1.
18. Nella «zona di osservazione fase 0», il veterinario cantonale garantisce l'istituzione di punti di controllo veterinari con centri di raccolta delle carcasse di cinghiali, al fine di campionarle ed eliminarle correttamente nel rispetto delle misure di biosicurezza. Se tali misure sono garantite, il punto di controllo veterinario con centro di raccolta delle carcasse può essere istituito al di fuori delle zone soggette a restrizioni.
19. Nella «zona di osservazione fase 0», tutta la selvaggina vittima di incidenti, gli animali rinvenuti morti, gli abbattimenti sanitari e i cinghiali sani abbattuti che presentano alterazioni delle viscere devono essere sottoposti a campionamento in base al rischio secondo l'allegato 2 ed eliminati come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn.
20. I cinghiali sani abbattuti che non presentano alcuna alterazione delle viscere non devono essere campionati.
21. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale in materia di caccia, ordina l'intensificazione della caccia al cinghiale all'interno della «zona di osservazione fase 0».
22. Le viscere di tutti gli animali cacciati devono essere eliminate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn per evitare di confonderle con quelle dei cinghiali durante la ricerca delle carcasse.
23. Il veterinario cantonale garantisce l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione con un appello a segnalare le carcasse di cinghiale.
24. Il veterinario cantonale dispone una ricerca passiva intensiva delle carcasse nella «zona di osservazione fase 0», sensibilizzando i cacciatori, i silvicoltori e gli agricoltori con l'obbligo di segnalare le carcasse di cinghiale.

Provvedimenti relativi ai suini domestici «Zona di osservazione Fase 0»

25. Il veterinario cantonale assicura l'informazione e la sensibilizzazione dei suinicoltori in merito alla PSA, in particolare per quanto riguarda le necessarie misure di biosicurezza secondo il numero 2 dell'allegato 5.

IV. Obiettivi e provvedimenti della fase 1: zona di sequestro iniziale

Obiettivi Fase 1

26. I provvedimenti da adottare nella fase 1 mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
    a. prevenire l'ulteriore diffusione della PSA nella popolazione di cinghiali;
    b. riconoscere l'estensione dell'area infetta;
    c. prevenire la trasmissione della PSA dai cinghiali ai suini domestici;
    d. garantire il riconoscimento precoce di un'eventuale introduzione della PSA nella popolazione di suini domestici;
    e. prevenire l'eventuale diffusione della PSA da parte dei suini domestici.

Provvedimenti Zona di sequestro iniziale

Gestione dei cinghiali e caccia

27. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'USAV e l'autorità cantonale competente in materia di caccia, attiva la zona o le zone di contenimento in base alla posizione topografica del caso di PSA, chiudendo le strutture di contenimento predefinite ancora accessibili, come

ad esempio i passaggi per la fauna selvatica o i transiti. D'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, il veterinario cantonale delimita la zona di sequestro iniziale.

28. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, ordina il divieto totale di caccia per tutte le specie animali nella zona di sequestro iniziale. La sospensione della caccia ha lo scopo di evitare la dispersione dei cinghiali. Sono esclusi dal divieto di caccia gli abbattimenti sanitari di tutte le specie animali.
29. Il veterinario cantonale ordina una ricerca di perlustrazione di carcasse di cinghiale e di cinghiali malati in settori rappresentativi secondo l'allegato 1, al fine di determinare con maggiore precisione l'estensione della zona infetta.
30. Nella zona di sequestro iniziale, il veterinario cantonale garantisce l'istituzione di punti di controllo veterinari con centri di raccolta per le carcasse di cinghiale e gli abbattimenti sanitari, al fine di eseguirne il campionamento e l'eliminazione corretti nel rispetto delle misure di biosicurezza. Se vengono garantite le misure di biosicurezza, il punto di controllo veterinario con centro di raccolta delle carcasse può essere istituito al di fuori delle zone soggette a restrizioni.
31. Tutte le carcasse di cinghiale nella zona di sequestro iniziale devono essere campionate secondo l'allegato 2 ed eliminate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn.

Provvedimenti forestali

32. I lavori forestali necessari secondo l'allegato 8 sono possibili d'intesa con il veterinario cantonale, nel rispetto della biosicurezza secondo l'allegato 7 e in coordinamento con la ricerca delle carcasse, e sono esenti dall'obbligo di utilizzare i sentieri.
33. Nella zona di sequestro iniziale, il veterinario cantonale, d'intesa con il servizio forestale cantonale, impone l'obbligo di utilizzare i sentieri e il divieto di abbandonare quelli compattati.
34. Il veterinario cantonale garantisce l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione con un appello a segnalare le carcasse di cinghiale.
35. Il veterinario cantonale dispone una ricerca passiva delle carcasse sensibilizzando i cacciatori, i silvicoltori e gli agricoltori con l'obbligo di segnalare le carcasse di cinghiale.
36. In tutta la zona di sequestro iniziale, il veterinario cantonale dispone l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle foreste e ai margini delle foreste, ad eccezione dei cani addestrati per il riconoscimento delle carcasse e dei bracchi addestrati alla ricerca.

Provvedimenti in agricoltura

37. Nella zona di sequestro iniziale, il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità agricola cantonale, ordina misure specifiche per il raccolto secondo l'allegato 6.

Provvedimenti relativi ai suini domestici nella zona di sequestro iniziale

38. Il veterinario cantonale assicura l'informazione e la sensibilizzazione dei suinicoltori in merito alla PSA, in particolare per quanto riguarda le necessarie misure di biosicurezza secondo il numero 2 dell'allegato 5.
39. Il veterinario cantonale ordina nelle aziende suinicole un campionamento basato sul rischio secondo l'allegato 3.
40. Il veterinario cantonale può autorizzare il traffico di animali ricettivi all'interno della Svizzera secondo l'allegato 4 e in funzione della conformità ai requisiti PSA delle aziende suinicole secondo l'allegato 5.

V. Obiettivi e provvedimenti della fase 2: zona di controllo (= zona centrale e zona cuscinetto) e zona di osservazione

Obiettivi Fase 2

41. I provvedimenti da adottare nella fase 2 mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
    a. prevenire l'ulteriore diffusione della PSA nella popolazione di cinghiali;
    b. sorvegliare l'estensione della zona infetta e l'andamento dell'infezione;
    c. ridurre in modo strategico la densità di cinghiali nella zona di osservazione;
    d. prevenire la trasmissione della PSA dai cinghiali ai suini domestici;
    e. garantire il riconoscimento precoce di un'eventuale introduzione della PSA nella popolazione di suini domestici;
    f. prevenire l'eventuale diffusione della PSA da parte dei suini domestici.

Provvedimenti comuni Zona di controllo e di osservazione

Provvedimenti di gestione dei cinghiali e relativi alla caccia

42. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'USAV e l'autorità cantonale competente in materia di caccia, delimita la zona di controllo (= zona centrale e zona cuscinetto) e di osservazione in base alla situazione topografica del caso di PSA. Il veterinario cantonale dispone la delimitazione delle singole zone soggette a restrizioni, ove necessario e possibile, mediante recinzioni e barriere di transito.
43. Il veterinario cantonale ordina una ricerca di perlustrazione di carcasse di cinghiale e dei cinghiali malati in settori rappresentativi secondo l'allegato 1.
44. Il veterinario cantonale garantisce l'istituzione di punti di controllo veterinari con centri di raccolta delle carcasse di cinghiale e abbattimenti sanitari, al fine di eseguirne il campionamento corretto secondo l'allegato 2. Se vengono garantite le misure di biosicurezza, il punto di controllo veterinario con centro di raccolta delle carcasse può essere istituito al di fuori delle zone soggette a restrizioni.
45. Tutte le carcasse di cinghiale nella zona di controllo e nella zona di osservazione devono essere campionate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn.

Provvedimenti forestali

46. I lavori forestali necessari secondo l'allegato 8 sono possibili d'intesa con il veterinario cantonale, nel rispetto della biosicurezza secondo l'allegato 7 e in coordinamento con la ricerca delle carcasse, e sono esenti dall'obbligo di utilizzare i sentieri.
47. Nella zona di sequestro iniziale, il veterinario cantonale, d'intesa con il servizio forestale cantonale, impone l'obbligo di utilizzare i sentieri e il divieto di abbandonare quelli compattati.
48. Il veterinario cantonale garantisce l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione con un appello a segnalare le carcasse di cinghiale.
49. Il veterinario cantonale dispone una ricerca passiva delle carcasse sensibilizzando i cacciatori, i silvicoltori e gli agricoltori con l'obbligo di segnalare le carcasse di cinghiale.
50. In tutta la zona di controllo e di osservazione, il veterinario cantonale dispone l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle foreste e ai margini delle foreste, ad eccezione dei cani addestrati per il riconoscimento delle carcasse e dei bracchi addestrati alla ricerca.

Provvedimenti in agricoltura

51. Il veterinario cantonale può, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di agricoltura, ordinare la costruzione di recinzioni attorno alle colture che possono costituire

fonti di cibo particolarmente energetiche per i cinghiali. In alternativa, può essere ordinata la coltivazione di colture alternative.

Provvedimenti specifici Zona centrale

Provvedimenti di gestione dei cinghiali e relativi alla caccia

52. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, ordina il divieto totale di caccia per tutte le specie animali nella zona centrale. La sospensione della caccia ha lo scopo di evitare la dispersione dei cinghiali e di contenere quindi localmente la diffusione della PSA con conseguente grave decimazione della popolazione di cinghiali. Sono esclusi dal divieto di caccia gli abbattimenti sanitari di tutte le specie animali e la caccia per la conservazione della foresta di protezione.
53. Non appena la zona centrale viene recintata, il divieto totale di caccia può essere convertito in un divieto di caccia al cinghiale. Gli altri animali possono essere cacciati esclusivamente in terreni aperti senza disturbare i cinghiali (divieto di battute di caccia, uso di silenziatori) e nel rispetto della biosicurezza (secondo l'allegato 7).
54. Nel frattempo, il veterinario cantonale ordina una ricerca per la rimozione delle carcasse nei settori delimitati secondo l'allegato 1.

Provvedimenti in agricoltura

55. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità agricola cantonale, ordina misure specifiche per il raccolto secondo l'allegato 6.

Provvedimenti specifici della zona cuscinetto

Provvedimenti di gestione dei cinghiali e relativi alla caccia

56. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, ordina il divieto di caccia al cinghiale. D'intesa con il veterinario cantonale, altre specie animali possono essere cacciate nella zona cuscinetto, senza disturbare i cinghiali (divieto di battute di caccia) e nel rispetto della biosicurezza (secondo l'allegato 7).
57. Le viscere di tutti gli animali cacciati devono essere eliminate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn per evitare di confonderle con quelle delle carcasse di cinghiale rinvenute durante la ricerca.

Provvedimenti in agricoltura

58. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di agricoltura, dispone misure specifiche per il raccolto secondo l'allegato 6.

Provvedimenti specifici della zona di osservazione

Provvedimenti di gestione dei cinghiali e relativi alla caccia

59. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, dispone una riduzione strategica intensiva dei cinghiali.
60. Il veterinario cantonale garantisce l'istituzione, nella zona di osservazione, di posti di controllo veterinario con punti di raccolta per i cinghiali sani abbattuti, al fine di campionarli secondo le disposizioni dell'allegato 2. Se il risultato del test per la PSA è negativo, questi possono essere ammessi per il consumo in Svizzera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di derrate alimentari.
61. Le viscere di tutti gli animali cacciati devono essere eliminate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn per evitare di confonderle con quelle delle carcasse di cinghiale rinvenute durante la ricerca.

Provvedimenti forestali

62. Tutti i lavori forestali sono possibili d'intesa con il veterinario cantonale, nel rispetto della biosicurezza secondo l'allegato 7 e in coordinamento con la ricerca delle carcasse, e sono esenti dall'obbligo di utilizzare i sentieri.

Provvedimenti in agricoltura

63. Nell'area di osservazione non occorre adottare misure specifiche per il raccolto, poiché la zona è considerata sostanzialmente indenne da PSA.

Provvedimenti per i suini domestici nella zona di controllo e di osservazione

64. Il veterinario cantonale assicura l'informazione e la sensibilizzazione dei suinicoltori in merito alla PSA, in particolare per quanto riguarda le necessarie misure di biosicurezza secondo il numero 2 dell'allegato 5.
65. Il veterinario cantonale ordina nelle aziende suinicole l'esecuzione di un campionamento basato sul rischio secondo l'allegato 3.
66. Il veterinario cantonale può autorizzare il traffico di animali ricettivi all'interno della Svizzera secondo l'allegato 4 e in funzione della conformità ai requisiti PSA delle aziende suinicole secondo l'allegato 5.

VI. Obiettivi e provvedimenti della fase 3 della zona di controllo (= zona centrale e zona cuscinetto) e zona di osservazione

Obiettivi Fase 3

67. Eradicazione del virus della PSA attraverso un'intensa riduzione strategica dei cinghiali nella zona centrale e nella zona cuscinetto, non appena la fase epidemica è in fase di regressione (di norma dopo 1–2 anni) e di conseguenza vengono rinvenute solo poche carcasse.

Provvedimenti nella zona di controllo e di osservazione

68. I provvedimenti nella zona di controllo e di osservazione devono essere garantiti in modo analogo alla fase 2. Sono esclusi i provvedimenti di cui ai punti 52, 53 e 56.

Provvedimenti relativi ai suini domestici nella zona di controllo e di osservazione

69. I provvedimenti devono essere garantiti in modo analogo alla fase 2.

Provvedimenti di gestione dei cinghiali e relativi alla caccia nella zona di controllo

70. Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale competente in materia di caccia, dispone una riduzione strategica intensiva dei cinghiali.
71. Il veterinario cantonale garantisce l'istituzione, nella zona di controllo, di posti di controllo veterinario con punti di raccolta per i cinghiali abbattuti sani, al fine di campionarli secondo le disposizioni dell'allegato 2. Se il risultato del test per la PSA è negativo, questi possono essere ammessi per il consumo in Svizzera nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di derrate alimentari.
72. Le viscere di tutti gli animali cacciati devono essere eliminate come categoria 1 secondo l'articolo 5 OSOAn per evitare di confonderle con quelle delle carcasse di cinghiale rinvenute durante la ricerca.

73. Il veterinario cantonale ordina una ricerca capillare delle carcasse di cinghiale ai fini della loro rimozione.

VII. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 10 settembre 2025.

VIII. Allegati

Allegato 1: Ricerca delle carcasse

A) <u>Ricerca di perlustrazione per sorvegliare e controllare l'estensione della zona infetta</u>
   1. La ricerca di perlustrazione deve essere effettuata in via prioritaria nelle zone in cui è elevata la probabilità di presenza di cinghiali, quali zone di riposo (luoghi dove ritirarsi), tane, luoghi di alimentazione, aree fangose e abbeveratoi, nonché lungo i percorsi che collegano tali luoghi. Queste zone si trovano principalmente in aree dove gli animali hanno poche probabilità di essere disturbati:
      a. aree boschive con copertura fitta (fitto sottobosco)
      b. aree boschive in terreni ripidi
      c. aree vicino all'acqua e zone umide
      d. campi con copertura fitta o possibilità di foraggiamento
   2. Procedura:
      a. ricerca attiva degli attuali luoghi di permanenza;
      b. ricerca dall'esterno verso l'interno intorno al primo luogo di ritrovamento (evitando di perlustrare contemporaneamente le zone limitrofe) con l'obiettivo di delimitare il più rapidamente possibile l'area infetta ed evitare la dispersione dei cinghiali.
   3. L'area perlustrata deve essere registrata in base al terreno perlustrato e documentata con la data, in modo da garantire in qualsiasi momento la tracciabilità in termini di tempo e luogo della ricerca effettuata.
   4. È necessario rilevare il luogo esatto del ritrovamento della carcassa, fotografare la carcassa e il luogo in cui giace (determinazione dell'età della carcassa) e contrassegnarla in modo chiaro.
   5. La ricerca di perlustrazione deve essere effettuata a intervalli regolari (circa 2–4 settimane).

B) <u>Ricerca ai fini della rimozione di tutte le carcasse di cinghiale rinvenute per prevenire ulteriori contagi</u>
   1. Principio e zone: analogamente alla ricerca di perlustrazione (A, numero 1).
   2. Procedura: per settori (evitare la ricerca simultanea in aree adiacenti).
   3. L'area perlustrata deve essere registrata in base al terreno perlustrato e documentata con la data, in modo da garantire in qualsiasi momento la tracciabilità in termini di tempo e luogo della ricerca effettuata;
   4. È necessario rilevare il luogo esatto del ritrovamento delle carcasse, fotografare la carcassa e il luogo in cui giace (determinazione dell'età della carcassa) e contrassegnarla in modo chiaro;

Deve essere garantito il rispetto delle norme di biosicurezza secondo l'allegato 7.

Allegato 2: Campionamento delle carcasse di cinghiale

Il campionamento deve essere effettuato presso il posto di controllo veterinario da una persona ufficialmente incaricata, nel rispetto delle misure di biosicurezza secondo l'allegato 7.

Stato delle carcasse di cinghiale	Campioni da esaminare
Cinghiali appena abbattuti o appena morti (uccisione con trappole, abbattimenti, ritrovamenti recenti)	1. Pezzo di milza (circa 3–5 cm) o campione di sangue EDTA (3–10 ml) oppure 2. Se non è possibile fare altrimenti: due tamponi di sangue o milza per animale
Carcasse trovate intatte	1. Due tamponi di sangue o milza per animale oppure 2. Pezzo di milza (circa 3–5 cm) o campione di sangue EDTA (3–10 ml)
Carcasse trovate decomposte	Se possibile, due tamponi di sangue o milza per animale Altrimenti, procedura analoga a quella per le ossa
Ossa	Due tamponi di midollo osseo rosso per animale Le ossa devono essere aperte presso il centro di controllo veterinario. Le ossa tubolari sono le più adatte. Altrimenti, sterno, costola o, in caso di necessità, mascella <u>Procedura</u> - per evitare la contaminazione dell'ambiente, le ossa tubolari vengono inserite in un sacchetto di plastica e frantumate successivamente con un tubo di ferro; - per le altre ossa è necessaria una sega. Per evitare la contaminazione incrociata, la lama della sega deve essere sostituita dopo l'uso. Se sull'osso è presente del muscolo, inviarlo come campione in una provetta separata.

Se il prelievo dei campioni avviene esclusivamente tramite tamponi, è indispensabile inviare due tamponi per ogni cinghiale, in modo da disporre di materiale sufficiente. I tamponi devono essere immersi accuratamente nel sangue o nella milza / nel midollo osseo, in modo da raccogliere quanto più materiale possibile.

Allegato 3: Campionamento basato sul rischio dei suini domestici

Ogni settimana vengono esaminati per la PSA i primi due decessi in ogni settore di produzione di un'azienda. Ciò riguarda esclusivamente i settori di produzione nelle categorie di età «suinetti svezzati», «suini da ingrasso», «scrofe in lattazione» e «scrofe in asciutta» (la categoria dei lattonzoli è esclusa).
Inoltre, ogni aumento della mortalità deve essere immediatamente segnalato al veterinario dell'effettivo. In caso di aumento degli aborti, la scrofa madre deve essere esaminata mediante un campione di sangue EDTA, anche se clinicamente sembra ancora sana.

Campioni da esaminare:

1. Pezzo di milza (circa 3–5 cm) o campione di sangue EDTA (3–10 ml)
2. Se non è possibile fare altrimenti: due tamponi di sangue o milza per animale

Se il prelievo dei campioni avviene esclusivamente tramite tamponi, è indispensabile inviare due tamponi per ogni suino domestico, in modo da disporre di materiale sufficiente. I tamponi devono essere immersi accuratamente nel sangue o nella milza, in modo da raccogliere quanto più materiale possibile.

Allegato 4: Traffico di suini domestici all'interno della Svizzera in caso di focolaio di PSA nei cinghiali in libertà

All'interno delle zone soggette a restrizioni, i suini possono essere trasportati esclusivamente in aziende di destinazione conformi ai requisiti PSA. Il traffico degli animali deve rispettare in ogni momento le disposizioni vigenti.

Tabella 4.1: Traffico consentito di suini domestici all'interno della Svizzera da aziende di provenienza conformi ai requisiti PSA secondo l'allegato 5.

<table>
<tr><th>Azienda di destinazione / Azienda di provenienza</th><th>Zona di sequestro iniziale e zona di controllo</th><th>Zona di osservazione</th><th>Al di fuori delle zone soggette a restrizioni</th><th>Macellazione all'interno e all'esterno delle zone soggette a restrizioni</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Zona di sequestro iniziale / zona di controllo</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td rowspan="2">✓</td></tr>
<tr><td colspan="3">Detenzione nell'azienda di provenienza da almeno 30 giorni (o dalla nascita).

Obbligo di permanenza di 15 giorni* nel luogo di destinazione.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Zona di osservazione</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td rowspan="2">✓</td></tr>
<tr><td colspan="3">Detenzione nell'azienda di provenienza da almeno 30 giorni (o dalla nascita).</td></tr>
</table>

* Il periodo di incubazione della PSA è di 15 giorni (art. 116 cpv. 2 OFE).

✓ Il traffico di animali è consentito nel rispetto dei requisiti secondo l'allegato 5.

Tabella 4.2: Traffico consentito di suini domestici all'interno della Svizzera da aziende di provenienza non conformi ai requisiti PSA secondo l'allegato 5.

Azienda di destinazione / Azienda di provenienza	Zona di sequestro iniziale e zona di controllo	Zona di osservazione	Al di fuori delle zone soggette a restrizioni	Macellazione all'interno e all'esterno delle zone soggette a restrizioni
Zona di sequestro iniziale / zona di controllo	X	X	X	✓A
Zona di osservazione	X	X	X	✓A

X Nessun traffico di animali possibile (eccetto che direttamente per la macellazione)

✓A È richiesta sempre un'analisi clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore prima del trasporto.

La procedura corretta relativa ai prodotti (carne/SOA) è riportata nelle Direttive tecniche concernenti i requisiti dei macelli per il trasferimento, la caratterizzazione e il trattamento di carne e sottoprodotti di origine animale derivati da suini domestici e cinghiali nel quadro della lotta alla peste suina africana (PSA)».

Allegato 5: Definizione di aziende conformi ai requisiti PSA

Per ottenere lo status di «azienda conforme ai requisiti PSA», devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

1. L'azienda deve essere controllata almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, da un veterinario dell'effettivo. Durante il controllo devono essere verificati i seguenti punti:
    a. analisi clinica di tutti i suini;
    b. se necessario, prelievo di campioni;
    c. controllo dei documenti (registro degli animali, compresa la mortalità, produzione di materiale germinale, stato di salute (documentazione del controllo clinico delle visite dell'effettivo, documentazione degli animali malati e giornale dei trattamenti) e tracciabilità del traffico degli animali, registro dei visitatori e, se necessario, contratto della catena di approvvigionamento);
    d. il traffico di animali deve essere completamente tracciabile;
    e. verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza secondo il numero 2;
    f. verifica dell'esecuzione del campionamento basato sul rischio secondo il numero 5;
2. I detentori di animali garantiscono il rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:
    a. garantire che non vi sia contatto tra suini domestici e cinghiali;
    b. adeguate misure igieniche, come il cambio di abiti e scarpe quando si entra e si esce dai locali in cui sono tenuti i suini;
    c. allestimento di una stazione igienizzante davanti alla stalla per la pulizia e la disinfezione delle mani e delle scarpe;
    d. le zone igieniche con separazione delle aree bianche (pulite) da quelle nere (sporche) devono essere ben riconoscibili;
    e. sensibilizzazione e formazione dei collaboratori sulle disposizioni di cui ai numeri 2 e 6 per garantire la biosicurezza;
    f. nessun contatto tra i detentori di animali e le persone che si occupano degli animali con i suini domestici nelle 48 ore successive al contatto con cinghiali selvatici (ad es. attività venatoria);
    g. divieto di accesso all'azienda e alle stalle per persone non autorizzate e mezzi di trasporto;
    h. tenere un registro dei visitatori;
    i. recinzione della stalla dei suini, dell'uscita, della rampa di carico, del letamaio e del luogo di conservazione degli alimenti per animali e della lettiera, in modo che i cinghiali non possano accedervi;
    j. gestione delle carcasse;
    k. lotta contro roditori nocivi e insetti.
3. I suini hanno vissuto esclusivamente nell'azienda suinicola per almeno 30 giorni (o dalla nascita).
4. La stabulazione di suini provenienti da aziende situate in zone soggette a restrizioni può avvenire esclusivamente da aziende conformi ai requisiti PSA.
5. Campionamento settimanale basato sul rischio secondo l'allegato 3.
6. Dopo ogni trasporto, il mezzo di trasporto deve essere pulito e disinfettato.

I punti da 4 a 6 si applicano esclusivamente in caso di focoloio di PSA nei cinghiali in libertà. Tutti gli altri punti devono essere sempre soddisfatti per ottenere lo status di «azienda conforme ai requisiti PSA».

Allegato 6 Misure specifiche per il raccolto nella zone di sequestro iniziale, nella zona centrale e nella zona cuscinetto

Obiettivi delle misure per il raccolto

1. Sostegno al contenimento (II.4.): evitare che le misure per il raccolto disturbino i cinghiali, ossia impedire che i cinghiali si disperdano in seguito alle misure per il raccolto.
2. Sostegno alla biosicurezza (II.7.): impedire la contaminazione del raccolto da parte di cinghiali infetti e carcasse di cinghiale e quindi l'introduzione indiretta della PSA nelle aziende di suini domestici.

Misure nella zona di sequestro iniziale, nella zona centrale e nella zona cuscinetto

1. Colture quali cipolle, patate da tavola, barbabietole (da tavola), asparagi, fragole, vigneti, ortaggi, erbe aromatiche, frutteti e piante ornamentali:
    a. Nessuna restrizione per quanto riguarda le operazioni di lavorazione e raccolta.
    b. Obligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali. Durante il raccolto è necessario aggirare ampiamente i luoghi di ritrovamento, mantenendo una distanza da essi di almeno 2 metri.
2. Erba fresca per la somministrazione agli animali:
    a. Nessuna restrizione per la falciatura dell'erba fresca, tuttavia, è vietato somministrare ai suini erba fresca proveniente dalla zona di sequestro iniziale, dalla zona centrale e dalla zona cuscinetto. È consentito somministrare erba fresca proveniente dalla zona di sequestro iniziale, dalla zona centrale e dalla zona cuscinetto a ruminanti, equidi e altre specie animali diverse dai suini.
    b. Obbligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali. Durante il raccolto è necessario aggirare ampiamente i luoghi di ritrovamento, mantenendo una distanza da essi di almeno 2 metri.
3. Mais, semi oleosi, cereali, colture proteiche, leguminose:
    a. Se necessario, i campi devono essere protetti dall'intrusione dei cinghiali mediante recinti elettrici (secondo quanto indicato al numero 51).
    b. Si può procedere al raccolto dei campi solo se il giorno del raccolto è possibile escludere la presenza di cinghiali vivi o di carcasse di cinghiale mediante una ricerca ufficiale con un drone (specifiche sulla qualità del drone, protocollo di decollo). Se il campo è recintato con una recinzione elettrica a tre file, la ricerca ufficiale può avvenire nelle 48 ore prima del raccolto.
    c. Se nel campo sono presenti cinghiali vivi, il raccolto deve essere rinviato e il campo deve essere nuovamente ispezionato prima del raccolto secondo il punto 3, lettera b.
    d. Le parti del campo che presentano segni di una presenza prolungata di cinghiali (ad es. tane) devono essere segnalate al veterinario cantonale. Durante il raccolto è necessario aggirare ampiamente queste parti di campo, mantenendo una distanza da esse di almeno 2 metri e lasciarle intatte. In queste parti del campo il raccolto deve avvenire separatamente e deve essere eliminato. Questa perdita parziale del raccolto è indennizzata dal Cantone, poiché è stata disposta dal veterinario cantonale come misura di polizia sanitaria.
    e. Se si trova una singola carcassa, questa deve essere immediatamente segnalata al veterinario cantonale. Dopo il recupero della carcassa, il raccolto può essere effettuato aggirando di almeno 2 metri il luogo di ritrovamento della carcassa.

f. Se nel medesimo campo vengono rinvenute più di due carcasse, il raccolto è possibile solo previo accordo con il veterinario cantonale. A seconda della distribuzione delle carcasse, sussiste il rischio di un'elevata carica virale nel raccolto. Quest'ultimo deve essere eliminato, a seconda dell'esito dell'analisi della situazione e dei risultati dei test PSA effettuati sulle carcasse. La perdita del raccolto è indennizzata dal Cantone, poiché si tratta di una misura di polizia sanitaria disposta dal veterinario cantonale.
g. Se le carcasse finiscono nel raccolto, occorre eliminarlo. Inoltre, non basta pulire la macchina raccoglitrice, ma occorre anche disinfettarla. Se sono state rispettate le disposizioni di cui al numero 3. b., la perdita del raccolto sarà indennizzata dal Cantone, poiché si tratta di una misura di polizia sanitaria ordinata dal veterinario cantonale.

4. L'utilizzo del raccolto proveniente dalla zona di sequestro iniziale, dalla zona centrale e dalla zona cuscinetto è soggetto alle seguenti restrizioni:
   a. Tutti i prodotti del raccolto per i quali <u>non</u> è possibile escludere un utilizzo nelle aziende di suini devono essere trattati o conservati secondo la tabella 6.1. I prodotti del raccolto destinati esclusivamente all'uso in aziende senza detenzione di suini possono essere utilizzati senza trattamento o conservazione.
   b. L'erba fresca proveniente dalla zona centrale e dalla zona cuscinetto non può essere somministrata ai suini. È consentito somministrarla ad animali diversi dai suini.
   c. La responsabilità dell'attuazione spetta agli agricoltori.

5. Le macchine per la lavorazione e il raccolto devono essere pulite prima di lasciare la zona di sequestro iniziale, la zona centrale e la zona cuscinetto.

<u>Provvedimenti nella zona di osservazione</u>

1. Nessun provvedimento.

Deve essere sempre garantito il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'allegato 7.

Tabella 6.1:

Raccolto	**Provvedimenti nella zona di sequestro iniziale e nella zona centrale**	**Provvedimenti nella zona cuscinetto**
Erba fresca per la somministrazione agli animali	Divieto di somministrazione ai suini	Divieto di somministrazione ai suini
Barbabietole da foraggio, patate, scarti di verdura	Vaporizzazione superficiale o riscaldamento o conservazione per 6 mesi	Vaporizzazione superficiale o riscaldamento o conservazione per 30 giorni
Insilato	Conservazione per 30 giorni	Conservazione per 30 giorni
Paglia, fieno	Conservazione per tre mesi	Conservazione per 30 giorni
Cereali, mais, colza, soia (anche per la produzione di mangimi composti)	Conservazione per 30 giorni prima della consegna ai mangimifici	Conservazione per 30 giorni prima della consegna ai mangimifici
Farina di erba, polpa di barbabietole da zucchero	Conservazione per 30 giorni o processo di essiccazione a 90 °C per 2–4 minuti	Conservazione per 30 giorni o processo di essiccazione a 90 °C per 2–4 minuti
Osservazioni generali: - Qualsiasi alimento per suini sottoposto a trattamento termico ad almeno 70 °C per 30 minuti può essere somministrato senza conservazione. - Il raccolto deve essere conservato separatamente da altri alimenti per animali e al riparo dai cinghiali. - La data e il luogo del raccolto, nonché il luogo di conservazione del raccolto devono essere documentati in modo tracciabile.		

Allegato 7: Biosicurezza nella silvicoltura e nell'agricoltura, nella ricerca e nel recupero di carcasse e nella caccia

Biosicurezza nella silvicoltura e nell'agricoltura

1. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto che hanno lasciato le strade compattate e che vengono portati fuori dalle zone soggette a restrizioni devono essere puliti accuratamente con acqua.
2. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto che sono stati a diretto contatto con cinghiali o carcasse di cinghiale devono essere disinfettati dopo essere stati accuratamente puliti.
3. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto utilizzati e puliti nelle zone soggette a restrizioni non possono entrare in contatto con i suini per le successive 48 ore.
4. Dopo essere entrate in contatto con cinghiali, le persone che lavorano nel settore forestale e agricolo non possono entrare in contatto con suini domestici per le successive 48 ore. Misure generali di biosicurezza quali:
   a. cambio di abiti e scarpe con successiva pulizia
   b. pulizia e disinfezione delle mani.

Biosicurezza durante la ricerca e il recupero delle carcasse

1. Accesso e uscita attraverso le stazioni igienizzanti: cambio di indumenti, pulizia e disinfezione delle mani e degli stivali.
2. Gli attrezzi e i veicoli che lasciano le strade e i campi e che vengono portati fuori dalle zone soggette a restrizioni devono essere puliti accuratamente con acqua.
3. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto che sono stati a diretto contatto con cinghiali o carcasse di cinghiale devono essere disinfettati dopo essere stati accuratamente puliti.
4. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto utilizzati nelle zone soggette a restrizioni non possono entrare in contatto con i suini nelle successive 48 ore.
5. Le squadre di ricerca e soccorso (compresi i cani) non devono entrare in contatto con i suini nelle 48 ore successive a ogni operazione di ricerca.

Biosicurezza durante la caccia

1. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto che hanno lasciato le strade asfaltate e sono stati portati fuori dalle zone soggette a restrizioni devono essere puliti accuratamente con acqua e, se sono entrati in contatto con cinghiali, devono essere anche disinfettati.
2. Gli attrezzi e i mezzi di trasporto che sono stati a diretto contatto con cinghiali o carcasse di cinghiale devono essere disinfettati dopo essere stati accuratamente puliti.
3. Gli attrezzi utilizzati nelle zone soggette a restrizioni non possono entrare in contatto con i suini per le successive 48 ore. Dopo il contatto con i cinghiali, tutte le persone coinvolte nella caccia non possono entrare in contatto con i suini domestici per le successive 48 ore.
5. Misure generali di biosicurezza quali:
   a. cambio di abiti e scarpe con successiva pulizia
   b. pulizia e disinfezione delle mani.

Allegato 8: Lavori forestali urgenti e indifferibili

1. I lavori forestali urgenti e indifferibili riguardano i seguenti settori (elenco non esaustivo):

   pericoli naturali, foreste di protezione, danni forestali (biotici e abiotici), abbattimento di alberi per motivi di sicurezza.

2. Se possibile, è necessario verificare singolarmente le seguenti urgenze (elenco non esaustivo):

   interventi di disboscamento autorizzati, trasporto o, se necessario, irrorazione del legname già tagliato.